





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITÀ





2014IT06RDRP005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2015)8079 DEL 17/11/2015

(REGOLAMENTO (UE) N. 1305 DEL 13/12/2013)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

DOCUMENTO DI MODIFICA N. 10

MODIFICA ORDINARIA 2021















INDICE

1	Premessa3		
2	Tipo di modifica proposta		
3	Descrizione della modifica		
4	Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.1.1		
4.1	Contenuto della modifica4		
4.2	.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica		
4.3	Effetti previsti della modifica4		
4.4	Impatto della modifica sugli indicatori4		
4.5	Rapporto tra la modifica e l'AP4		
5	Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.4.1		
5.1	Contenuto della modifica5		
5.2	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica6		
5.3	Effetti previsti della modifica6		
5.4	Impatto della modifica sugli indicatori7		
5.5	Rapporto tra la modifica e l'AP7		
6	Modifica della scheda della tipologia di operazione 6.1.1		
6.1	Contenuto della modifica		
6.2	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica8		
6.3	Effetti previsti della modifica8		
6.4	Impatto della modifica sugli indicatori8		
6.5	Rapporto tra la modifica e l'AP		















1 Premessa

La presente proposta discende dall'esigenza di apportare alcune modifiche alla descrizione delle misure, senza che siano toccati gli aspetti finanziari o gli obiettivi quantificati (output).

Le modifiche proposte derivano da esigenze pratiche di gestione delle misure e non toccano requisiti posti dalla legislazione vigente di fonte unionale, nazionale o regionale.

2 Tipo di modifica proposta

La modifica è presentata ai sensi dell'articolo 11, lettera b) , punto II) del regolamento UE n. 1305/2013.

3 Descrizione della modifica

Nella tabella sottostante sono riportati, i riferimenti agli argomenti e ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di modifica, corredati di una colonna di note.

Argomento della modifica		Capitoli del PSR	Note
1.	Modifica della scheda della	Cap. 8 – par. 8.2 – M4 –	Si propone di integrare il paragrafo relativo alle
	Tipologia di operazione	Sottomisura 4.1 - Tipologia di	"Condizioni di ammissibilità" come di seguito
	4.1.1	operazione 4.1.1	illustrato.
2.	Modifica della scheda della	Cap. 8 - par. 8.2 - M4 -	Si propone di integrare il paragrafo relativo ai
	Tipologia di operazione	Sottomisura 4.4 - Tipologia di	"Costi ammissibili" come di seguito illustrato.
	4.4.1	operazione 4.4.1	
3.	Modifica della scheda della	Cap. 8 - par. 8.2 - M6 -	Si propone di modificare alcuni paragrafi relativi
	Tipologia di operazione	Sottomisura 6.1 - Tipologia di	alla scheda della misura, come di seguito
	6.1.1	operazione 6.1.1	illustrato.















4 Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.1.1

4.1 Contenuto della modifica

Con la precedente modifica, sono stati introdotti i nuovi fondi EURI nell'ambito del piano finanziario del PSR 2014-2022 (annualità 2021 e 2022).

Alla sottomisura 4.1, sono stati destinati 7.187.947,34 euro di fondi EURI, nell'ambito dell'Aspetto specifico (Focus area) 2A, per il finanziamento di ulteriori operazioni ammissibili.

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata del paragrafo 6 della scheda della TO 4.1.1, relativo alle "Condizioni di ammissibilità", con il testo aggiunto in carattere grassetto sottolineato.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)

Scheda TO 4.1.1 - Paragrafo 6 Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Tuttavia gli investimenti nelle aziende agricole finanziati con risorse aggiuntive EURI, ricomprese nell'ambito dell'art. 58bis paragrafo 5 del reg. UE n. 1305/2013, saranno rivolti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza nell'uso delle risorse in zone particolarmente sensibili.

[...omissis]

Testo con la proposta di modifica

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Tuttavia gli investimenti nelle aziende agricole finanziati con risorse aggiuntive EURI, ricomprese nell'ambito dell'art. 58bis paragrafo 5 del reg. UE n. 1305/2013, saranno rivolti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza nell'uso delle risorse <u>in settori produttivi e/o</u> in zone particolarmente sensibili.

[...omissis]

4.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La limitazione ad alcune zone prevista dall'attuale versione della scheda di misura non deriva da alcun obbligo normativo e potrebbe costituire un limite all'applicazione della TO. Viceversa, la possibilità di dedicarsi ad alcuni settori produttivi, particolarmente bisognosi di interventi nel rispetto dei requisiti previsti (in particolare art. 58bis del reg. 1305/2013) consentirebbe agli stessi settori di efficientare meglio l'uso delle risorse senza vincoli legati alla territorialità.

4.3 Effetti previsti della modifica

La modifica consente l'ampliamento del territorio di attuazione della misura, coerentemente con gli interventi di investimento nelle aziende agricole programmati nel periodo 2014-2020.

- 4.4 Impatto della modifica sugli indicatori Nessun impatto.
- 4.5 Rapporto tra la modifica e l'AP La modifica è coerente con l'AP.















5 Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.4.1

5.1 Contenuto della modifica

Nell'ambito della TO 4.4.1, si propone un ampliamento della tipologia delle spese ammissibili, con l'introduzione tra le stesse dell' acquisto di dissuasori visivi e/o sonori per allontanare la fauna selvatica e acquisto di gabbie per la cattura della fauna stessa.

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata del paragrafo 5 della scheda della TO 4.4.1, relativo ai "Costi ammissibili", con il testo aggiunto in carattere grassetto sottolineato.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)

Scheda TO 4.4.1 – Paragrafo 5 Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti;
- lavori di rifacimento spondale;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni;
- acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale;

Testo con la proposta di modifica

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti;
- lavori di rifacimento spondale;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni;
- acquisto di dissuasori e/o strumenti di cattura dei cinghiali;















spese generali come definite al capitolo 8.1.

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.

- acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.

5.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel corso degli ultimi anni alcune specie di fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali (*Sus scrofa*) rappresentano il principale fattore di conflitto tra specie animali ed attività agricole in numerosi contesti nazionali ed europei.

L'insorgere di tale criticità è legata all'incremento, soprattutto numerico degli animali che, in diverse aree d'Italia determina gravi problematiche ed in alcuni contesti territoriali rende addirittura insostenibile la convivenza tra la specie e le attività agricole, oltre a rappresentare una seria minaccia per la biodiversità.

Anche nel Lazio, in linea con quanto accade su scala nazionale, il fenomeno della diffusione di cinghiali e di altre specie di ungulati sul territorio regionale e dei danni prodotti risulta crescente ed ha assunto nel tempo una importante valenza economico-sociale.

L'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale, oltre a determinare danni alle coltivazioni agricole, è causa di possibili disfunzioni ecosistemiche nonché della diffusione della peste suina.

Appare prioritario attenuare i conflitti sociali legati alla presenza del cinghiale, prevedendo adeguate misure di prevenzione e di gestione, anche al fine di assicurare la sostenibilità e la riduzione del sistema danno-indennizzo.

5.3 Effetti previsti della modifica

Supportare gli interventi di allontanamento nonché di contenimento della specie, sia all'interno delle aree protette che all'esterno delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, aumenta sinergicamente l'efficacia delle azioni messe in atto per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali.















5.4 Impatto della modifica sugli indicatori Nessuno.

5.5 Rapporto tra la modifica e l'AP La modifica è coerente con l'AP.

6 Modifica della scheda della tipologia di operazione 6.1.1

6.1 Contenuto della modifica

La modifica è mirata ad allineare la durata massima del periodo di completamento del Piano di sviluppo aziendale che il giovane agricoltore deve presentare ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, articolo 19, par. 4, ai termini previsti dal medesimo articolo, che prevede una durata massima di 5 anni.

Infatti, la Regione Lazio, nell'attuale scheda della TO 6.1.1, risulta essere più restrittiva, con una durata di 36 mesi dalla decisione di concessione del sostegno. Ciò non deriva da obblighi normativi nazionali o regionali, ma da una scelta programmatoria che, tuttavia, si è scontrata con la realtà attuativa, anche in ragione delle criticità derivanti dall'emergenza Covid-19.

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata ai sensi della presente proposta, del paragrafo "Tipo di sostegno" della scheda della TO 6.1.1 con il testo emendato in carattere grassetto sottolineato, e in carattere barrato in caso di proposta di cancellazione. La stessa modifica viene riportata in tutti gli altri paragrafi della scheda della TO 6.1.1 dove occorre modificare il suddetto limite portandolo da 36 mesi a 5 anni.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)	Testo con la proposta di modifica
Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 2 Tipo di sostegno	
Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno. [omissis]	Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi 5 anni dalla singola decisione di concedere il sostegno. [omissis]
Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 8 Importi e	
<u>aliquote del sostegno</u>	
[omissis]	[omissis]















Infatti, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

[omissis]

Infatti, considerando il periodo di <u>36 mesi 5 anni</u> concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi <u>tre cinque</u> anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. [omissis]

<u>Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 10 Metodo per il</u> <u>calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del</u> <u>caso</u>

[omissis]

Da ciò scaturisce che, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

[omissis]

Da ciò scaturisce che, considerando il periodo di <u>36</u> <u>mesi 5 anni</u> concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi <u>tre cinque</u> anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

6.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica rende coerente la durata massima del Piano di sviluppo aziendale con i limiti previsti dal regolamento, consentendo di superare alcune difficoltà attuative derivante dai vincoli più restrittivi previsti dall'Autorità di gestione all'inizio della programmazione.

6.3 Effetti previsti della modifica

Grazie alla modifica, il beneficiario disporrà di un maggior periodo per il completamento del piano di sviluppo aziendale, pur nel rispetto della durata massima di 5 anni stabilita all'art. 19 par. 4 del regolamento UE n. 1305/2013.

- 6.4 Impatto della modifica sugli indicatori Nessuno.
- 6.5 Rapporto tra la modifica e l'AP La modifica è coerente con l'AP.







